



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

LAVORO

DEDUZIONI IRAP 2023: QUALI SONO E COME SI APPLICANO

PNRR: ACCELERARE SUGLI INVESTIMENTI PER EVITARE LA RECESSIONE

FINANZIAMENTI

IMPRESE AUTOTRASPORTO MERCI: RICHIESTE DI CONTRIBUTI ENTRO IL 28 APRILE

IMPRESA

ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI FORMATORI: ENTRO IL 30 APRILE INVIO DELL'ISTANZA

DECRETO PNRR 3: IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE



sommario

DEDUZIONI IRAP 2023: QUALI SONO E COME SI APPLICANO

Gianluca Bongiovanni - Consulente del Lavoro

Sebbene la materia delle imposte afferisca prevalentemente all'area contabile e fiscale, la conoscenza della disciplina dell'IRAP è fondamentale anche per gli operatori dell'amministrazione del personale in quanto i dati da comunicare al consulente fiscale, al fine di determinare l'imposta in questione, sono frutto di competenze specialistiche dell'area lavoro. In particolare, per la compilazione del "Quadro IS" della dichiarazione IRAP, è indispensabile conoscere le tipologie contrattuali utilizzate, i fatti avvenuti durante la gestione dei rapporti di lavoro e l'organizzazione adottata nell'azienda in questione. Quali sono le deduzioni in vigore? Come si applicano?

L'IRAP è un'imposta che viene applicata alle attività produttive esercitate nel territorio delle Regioni e viene classificata dalla dottrina come una imposta reale che colpisce la ricchezza in quanto tale indipendentemente dalla capacità contributiva del soggetto.

Presupposto per la sua applicazione è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Ha come base imponibile il valore della produzione netta o della remunerazione dei fattori produttivi, eventualmente ridotta da specifiche deduzioni applicabili prima dell'aliquota ordinaria del 3,90% o altra diversa aliquota prevista in funzione del settore nel quale opera il contribuente. Sin dalla sua istituzione avvenuta nel lontano 1997, la componente lavoro assume a questo fine una particolare rilevanza: l'iniziale indeducibilità del costo del lavoro era fonte di critiche, oggi in gran parte rientrate per merito della deducibilità pressoché integrale di tale voce di costo.

E' quindi opportuno mettere in evidenza i principali interventi normativi che in epoca recente hanno modificato la disciplina in materia di IRAP e che hanno contribuito in maniera determinante ad appianare le critiche più accese e, probabilmente, una buona dose di contenzioso. L'ultimo intervento significativo in ordine di tempo è quello operato della legge di Bilancio 2022 che ha escluso dall'ambito di applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa e le persone fisiche esercenti arti e professioni. Si precisa che fra le imprese commerciali non sono soggette all'IRAP l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Se i lavoratori autonomi salutano con ovvio favore l'iniziativa riformatrice, resta sullo sfondo una incongruenza, una "nota stonata" relativa alle forme di esercizio della professione in forma aggregata, quali le società tra professionisti o S.T.P., che restano soggette all'imposta con un evidente disparità di trattamento rispetto ai professionisti che svolgono l'attività in forma individuale.

Se da più parti si incentiva l'aggregazione fra professionisti al fine di consolidare le competenze e rafforzare la presenza sul mercato delle professioni, la disciplina dell'IRAP appare in questo senso come un disincentivo.

L'altro intervento degno di nota, invece, si riconduce al decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) che ha operato una riduzione del numero e delle tipologie di deduzioni ammesse, rendendo integralmente deducibile il costo del personale tout court. Come sempre, anche le deduzioni oggi in vigore sono quelle definite all' art. 11 D. Lgs. n. 446/97 (Decreto IRAP) così come modificato dai numerosi interventi succeduti negli anni, che oggi comprende le seguenti voci:

- a) i premi INAIL in relazione a soggetti diversi dai lavoratori assunti a tempo indeterminato (comma 1, lett. a) punto 1);
- b) i costi per gli apprendisti (comma 1, lett. a) punto 5);
- c) i costi per i lavoratori disabili, diversi dai lavoratori assunti a tempo indeterminato (comma 1, lett. a) punto 5);
- d) i costi per gli addetti alla ricerca e sviluppo, diversi dai lavoratori assunti a tempo indeterminato (comma 1, lett. a) punto 5);
- e) la "deduzione minima" nella misura di 1850 euro su base annua, per ciascun dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato e fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis. 1);
- f) i costi per i lavoratori stagionali (comma 4-octies);
- g) il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (comma 4-octies).

Quest'ultima recente previsione sembrerebbe aver risolto il problema legato al vantaggio competitivo delle aziende delocalizzanti nel senso che, a parità di valore della produzione, se si prevede la deducibilità del costo del lavoro, indirettamente viene reso fiscalmente vantaggioso per l'impresa occupare manodopera interna piuttosto che esternalizzare la produzione. Infatti, nel momento in cui la normativa consente la deducibilità del costo del lavoro, l'impresa "labour intensive" ha un incentivo indiretto a mantenere elevati i livelli di occupazione.

Questo risultato è frutto di due interventi che è opportuno evidenziare: innanzitutto, la legge di Stabilità 2015 che ha consentito la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro per le aziende che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato; in secondo luogo, il già citato D.L. n. 73/2022 che, con un'opera di apprezzata semplificazione, ha mantenuto l'integrale deducibilità del costo del personale ma ha abrogato la previgente deduzione che obbligava gli operatori a determinarla, con un lungo e inutile iter di calcolo, per differenza rispetto alle altre deduzioni previste dall'art. 11 del decreto IRAP ed al costo complessivo del personale.

Infine, è opportuno segnalare che ciascun lavoratore può potenzialmente dar luogo al diritto alla fruizione di più deduzioni; pertanto, può essere necessario operare un confronto fra le deduzioni fruibili, nel limite del costo del lavoro sostenuto.

Al fine di ottimizzare il risultato ed operare la scelta più opportuna bisogna prestare attenzione alla compatibilità tra le varie deduzioni come riportato dalla seguente tabella:

Cumulabilità per contratti diversi dal tempo indeterminato	Deduzione minima di 1850 euro (fino a 5 dipendenti)	Deduzione del costo per apprendisti, disabili e addetti a ricerca e sviluppo	Premi INAIL
Deduzione minima di 1850 euro (fino a 5 dipendenti)		NO	SI'
Deduzione del costo per apprendisti, disabili e addetti a ricerca e sviluppo	NO		SI'
Premi INAIL	SI'	SI'	

Ad esempio, se un'azienda ha 3 dipendenti in forza, di cui un apprendista, un lavoratore con contratto a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre con orario di lavoro a tempo pieno e un lavoratore a tempo indeterminato full time si potrebbe ipotizzare di:

- utilizzare per l'apprendista la deduzione che consente di dedurre integralmente le spese sostenute per questa tipologia di lavoratori;
- scegliere per il lavoratore a tempo determinato sia la deduzione di 1850 euro per soggetti "minori" che la deduzione del premio INAIL di competenza dell'anno;
- utilizzare per il lavoratore a tempo indeterminato la deduzione del costo complessivo di quest'ultimo.

Nella scelta delle deduzioni, però, bisogna anche tenere conto delle previsioni regionali. Infatti, per il carattere improntato al "federalismo fiscale" insito nell'IRAP, ciascuna Regione può deliberare specifiche deduzioni in base alle esigenze del proprio territorio. Nel rimandare alle norme regionali, si evidenzia che la fruizione delle deduzioni debba avvenire secondo un ordine di priorità privilegiando, quindi, le deduzioni previste dalla normativa nazionale per poi ricorrere, solo successivamente, alle deduzioni regionali se il costo del lavoro del singolo dipendente è ancora copiente.

PNRR: ACCELERARE SUGLI INVESTIMENTI PER EVITARE LA RECESSIONE

Alessandra Servidori - Componente del Consiglio di Indirizzo in materia di coordinamento della politica economica - Presidenza del Consiglio dei Ministri

C'è un certo ottimismo sulle prospettive di crescita dell'Italia nel prossimo anno nonostante i problemi che affliggono le nostre imprese. Un ottimismo giustificato solo a patto che vengano rispettati i patti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Governo deve quindi obbligatoriamente curarsi degli investimenti PNRR per evitare la possibile recessione dell'anno prossimo. Nel 2023 si prevede di spendere 40 miliardi di PNRR che sono più di 2

punti di PIL e sono più che sufficienti a tenere alta l'economia. Quali sono i prossimi passi da fare? Come sarà l'evoluzione del programma economico e tecnico per l'attuazione del Piano?

La comunicazione del Ministro Fitto al Parlamento sul PNRR è di particolare utilità perché finalmente non ci si affida più solo a agenzie tecniche, seppur accreditate, ma sui numeri della situazione reale superando la battaglia politica che snerva e soprattutto ci indebolisce rispetto alla Commissione UE e ai rapporti internazionali. E nella seduta di giovedì 20 aprile la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione (l. n. 41/2023), con modificazioni, del D.L. n. 13/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale di investimenti complementari al PNRR nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola. E ci potremo allora chiedere se è ragionevole andare a incrementare ulteriormente il nostro già colossale debito pubblico pur di incassare integralmente non solo i trasferimenti a fondo perduto, ma anche i prestiti.

Molti progetti e risorse sono destinati alla digitalizzazione del settore pubblico e della giustizia e del settore finanziario. Ma altre misure non sono ragionevoli come le gare deserte per i treni a idrogeno o l'incapacità di rispettare l'impegno a piantumare gli alberi o peggio ancora i bandi comunali non emanati per gli asili nido che frenano ulteriormente e tragicamente l'occupabilità femminile e aumentano la povertà minorile.

Si colpevolizzano i tempi contingentati imposti dalle procedure europee, ma è lecito il dubbio che per esempio i ministeri hanno finito per inserire nel Piano proposte che da tempo giacevano in fondo ai cassetti. Impegni che in passato erano stati giudicati non prioritari, e che hanno improvvisamente conquistato una postazione non perché siano considerati strategici, ma solo per giustificare la richiesta di quasi 200 miliardi di euro.

Abbiamo, cioè, invertito la logica: anziché partire dalle opere necessarie e conseguentemente chiedere i finanziamenti, siamo partiti dai soldi disponibili e abbiamo cercato di compilare una lista sufficientemente lunga. Senza riuscire a dare qualità agli investimenti ma solo quantità delle risorse mobilitate, senza alcun riguardo alla spesa di oggi che sono le tasse di domani e spesa corrente futura sulle spalle dei nostri giovani.

E uno sbaglio strategico è sicuramente aver esautorato il Ministero dell'Economia e della Finanza che era ed è depositario e attuatore della Piattaforma Regis, piattaforma di riferimento per gli Enti locali coinvolti nel PNRR e la Ragioneria Generale dovrebbe predisporre i manuali con le istruzioni semplificate per i comuni che devono completare le procedure su quel portale ed essere così interlocutori attivi delle aziende.

E' stato un errore chiudere i battenti dell'Agenzia della Coesione e accentrare tutto a Palazzo Chigi ed essendo slittato al 30 aprile il termine in cui inviare alla Commissione europea i Piani nazionali aggiornati per avere le risorse del Re Power Eu, sperare in un ulteriore rinvio non è ragionevole. In questi ultimi tempi c'era un certo ottimismo sulle prospettive di crescita dell'Italia nel

prossimo anno nonostante i problemi che affliggono le nostre imprese e in generale elementi sociali emergenti. Un ottimismo giustificato solo a patto che il Governo rispetti i patti sul PNRR. È imprudente fare previsioni se non altro perché, complice l'incertezza dovuta alla guerra in Ucraina, un po' tutti hanno sbagliato le previsioni di crescita per l'anno in corso: a inizio anno si prevedeva una crescita di +2,7 per cento e abbiamo finito il 2022 con +3,9 per cento, molto meglio della Germania e anche della Cina.

Più di un punto percentuale in più di crescita nonostante appunto abbiamo speso per il PNRR molto meno di quanto inizialmente previsto. Per ora i soli numeri di spesa finanziaria su cui possiamo regolarci sono quelli della Corte dei Conti: l'Italia ha speso 23 miliardi dei 120 di dotazione, e senza calcolare la sottrazione dei crediti d'imposta, il livello di spesa scende a 10 miliardi; i ritardi della selezione dei bandi dei comuni sono macroscopici nelle zone del sud e soprattutto nella fascia per l'infanzia; sul personale siamo sia in ritardo con i concorsi, sia per le rinunce dove c'è il problema di partenza, che riguarda i contratti a tempo determinato e i compensi troppo bassi. Ancora: il Governo ha varato il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, ma le semplificazioni chiedono di estendere il meccanismo a tutti i fondi del PNRR; l'inflazione ha cambiato di molto la spesa per le materie prime e a ciò sono legati appalti e cantieri. Importante è anche il problema degli anticipi perché le imprese che si aggiudicano gli appalti possono chiedere anticipi fino al 30% per la realizzazione delle opere, ma gli acconti del MEF si limitano al 10%; e crea un problema di liquidità alle aziende.

Per il monitoraggio del PNRR il sistema Regis doveva trattare e seguire lo stato d'attuazione del PNRR, ma il problema è che ciascun ministero ha il suo metodo e tutto è ancora da armonizzare. La scelta di accentrare tutta la regia di governance a Palazzo Chigi e l'architettura tecnica al Ministero dell'Economia, non ha risolto affatto i problemi di collaborazione, l'attuazione è più difficile dell'annuncio. Il rapporto con l'UE è delicatissimo perché i dissidi per l'applicazione della Direttiva sulla liberalizzazione dei servizi (balneari) complica i rapporti e non aiutano la concordia con l'Unione Europea. Viviamo un momento politico particolarmente teso per altri problemi legati all'immigrazione, alla sanità in affanno, il mondo della scuola e dell'università è attraversato da tensioni soprattutto per le mancate riforme di strutture di accoglienza degli studenti. Il Governo deve obbligatoriamente curarsi degli investimenti PNRR per evitare la possibile recessione dell'anno prossimo.

Abbiamo iniziato il 2023 prevedendo una crescita modesta dello 0,6 per cento ma c'è la grande incognita dei prezzi dell'energia come abbiamo visto in questi giorni dove prima è calato il costo del barile di petrolio poi è di nuovo schizzato oltre i 100 dollari e del rialzo dei tassi di interesse che prima o poi avrà un effetto sull'economia reale e potrebbe appunto portarla in recessione. L'anno scorso la crescita italiana ha tenuto anche meglio del previsto grazie ai consumi privati che hanno potuto godere dei grandi risparmi accumulati nell'epoca del Covid: gli italiani (non tutti, ma una gran parte) hanno speso quello che avevano forzatamente

risparmiato nell'anno del lockdown. Ma ora i salari reali sono crollati per via dell'inflazione e sono di questi giorni i dati ISTAT sui consumi calati, perché evidentemente i risparmi delle famiglie non ci sono stati.

In questi anni la manifattura italiana (comprese le costruzioni) ha tenuto anche meglio di quella tedesca. Ma nel 2023 il rialzo dei tassi di interesse rischia di spiazzare gli investimenti privati e la questione legata al bonus edilizio ha frenato ovviamente le commesse. Ci chiediamo se tassi più alti, porteranno gli italiani e gli stranieri a comprare i titoli di stato che la Banca centrale non compra più. Sono attese 94 miliardi di emissioni con una Banca centrale che invece di comprare per la prima volta vende titoli di stato. Noi in Italia non possiamo fare con il PNRR come ha fatto la Germania. La loro è spesa corrente per compensare famiglie e imprese dal caro energia, non è spesa per investimenti. Il loro PNRR (ricordiamo essere spesa solo per investimenti) è un programma molto più piccolo del nostro.

Noi, invece, in Italia non possiamo ricorrere alla spesa corrente ma dobbiamo solo affidarci alla spesa per investimenti del PNRR. Il Governo ha scommesso su un deficit al 4.5 per cento nel 2023 (in salita da un tendenziale che era al 3.4 per cento) ed è proprio quello il livello massimo possibile di deficit che ancora consente di tenere il debito/pil costante al 145 per cento. Se si fanno nuovi scostamenti di bilancio e il rapporto debito/pil inizia di nuovo a salire allora sono problemi gravissimi.

Nel 2023 si prevede di spendere 40 miliardi di PNRR che sono più di 2 punti di Pil e sono più che sufficienti a tenere a galla l'economia. C'è solo da lavorare per fare il massimo. La polemica strumentale sulle spese del PNRR per cui il Governo precedente avrebbe speso meno del dovuto sono inutili perché dovrebbe esser ormai noto che gli obiettivi da rispettare nel PNRR non sono obiettivi di spesa.

Contrariamente ai fondi europei ordinari la Commissione UE non ti chiede le fatture di spesa per procedere al rimborso puntuale ma ti chiede di rispettare gli obiettivi concordati ogni sei mesi in termini di risultati: bandi da pubblicare, norme da approvare e adesso anche appalti da aggiudicare. Molte delle spese mancate nel 2022 si trasferiranno meccanicamente sul 2023, solo di PNRR per le ferrovie si prevedono spese per 3,8 miliardi nel 2023 su un totale di 6,4 miliardi per le infrastrutture e trasporti.

Le spese almeno delle ferrovie sono spese pressoché certe. In più l'aggiudicazione degli appalti ha una forte accelerazione nell'ultimo semestre, quindi, è probabile che la spesa effettiva per le opere si vedrà già prossimamente. L'accelerazione nelle aggiudicazioni ha avuto anche una ragione tecnica: per usufruire del fondo da 10 miliardi per la compensazione dell'aumento dei prezzi previsto per le opere PNRR le stazioni appaltanti dovevano aver pubblicato i bandi entro la fine dell'anno. È normale che molte stazioni appaltanti si siano affrettate: avere accesso al fondo era condizione necessaria per aprire una gara con dei prezzi a base d'asta appetibili.

Seguiremo con costanza l'evoluzione del programma economico e tecnico ognuno per quel che può deve fare la sua parte.

IMPRESE AUTOTRASPORTO MERCI: RICHIESTE DI CONTRIBUTI ENTRO IL 28 APRILE

Le imprese di autotrasporto merci hanno tempo fino al 28 aprile 2023 per richiedere i contributi messi a disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione. La documentazione tecnica di rendicontazione dell'investimento potrà essere trasmessa a partire dal 15 maggio 2023 fino al 30 dicembre 2023. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità dell'impresa entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato. Cosa c'è da sapere prima della scadenza

Conto alla rovescia per le imprese di autotrasporto merci per richiedere i contributi per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità.

La finestra temporale per l'invio delle istanze, aperta lo scorso 15 marzo, si chiude infatti alle ore 16:00 del 28 aprile 2023.

Le risorse disponibili per questo sportello, che è il secondo, ammontano a 10 milioni di euro.

Si ricorda che possono presentare domanda di accesso ai contributi, le cui modalità di erogazione sono state definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 461 del 18 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022), le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Sono finanziabili gli investimenti avviati a partire dal 23 gennaio 2022 relativi all'acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate:

- a trazione alternativa a metano CNG;
- a gas naturale liquefatto LNG;
- ibridi (diesel/elettrico);
- elettrici.

Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per i mezzi ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate, fino a un massimo di 24.000 euro per gli elettrici oltre le 16 tonnellate. È previsto anche un contributo aggiuntivo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel. Le domande di contributo possono essere compilate dalla pagina web del soggetto gestore RAM all'indirizzo www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita.

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file "PDF editabile" deve essere scaricato ed essere firmato (solo digitalmente) dal legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) prima

dell'invio tramite PEC dell'impresa richiedente a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

L'impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia.

È possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e, eventualmente, contestualmente, presentare una nuova domanda riportando come oggetto della PEC la dicitura "annullamento istanza" oppure "annullamento istanza e nuova presentazione", con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- documento di riconoscimento del rappresentante legale;
- idoneo atto di delega in caso la domanda venga presentata tramite procuratore (non c'è un format prestabilito);
- copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. n. 461/2021 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa. Successivamente alla presentazione dell'istanza, segue la fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. La documentazione relativa alla rendicontazione può essere presentata dalle ore 10:00 del 15 maggio 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 30 dicembre 2023.

Solo successivamente a tale adempimento, entro i termini stabiliti, la domanda può considerarsi perfezionata.

Decorse le dette date, le domande non rendicontate decadono automaticamente.

Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione di uno dei periodi di incentivazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non può presentare domanda per il successivo periodo di incentivazione e l'Amministrazione può tenerne conto anche nell'ambito di successive edizioni di incentivazione. Nel caso in cui l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'impresa richiedente ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022), ed il 30 dicembre 2023 (termine ultimo per la

presentazione della rendicontazione).

In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri "zero".

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità dell'impresa entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato.

Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie. Secondo quanto previsto dal decreto direttoriale n. 148 del 7 aprile 2022, una ulteriore finestra temporale sarà attiva a partire al 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024. Le somme stanziare per questo nuovo periodo di incentivazione, che è il terzo, ammontano a 8 milioni di euro.

ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI FORMATORI: ENTRO IL 30 APRILE INVIO DELL'ISTANZA

Ada Ciaccia - Dottore Commercialista

Tutti gli organismi di mediazione che intendano mantenere l'iscrizione nel registro, sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023. Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 14 aprile 2023, chiarisce che per gli enti che non abbiano presentato l'istanza entro tale data, deve dedursi che non intendano mantenere l'iscrizione e pertanto, in conformità alla previsione normativa, verranno sospesi senza preavviso. Gli uffici del Ministero non provvederanno ad eseguire alcuna valutazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in quanto sono necessarie ancora alcune disposizioni regolamentari ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore. Per questo motivo, il mantenimento dell'iscrizione, pur riconosciuto, deve intendersi con riserva.

Con una nuova circolare del 14 aprile 2023 il Ministero della Giustizia ha revocato quanto disciplinato nella precedente circolare del 5 aprile 2023 che aveva definito nel dettaglio i nuovi requisiti, previsti dalla riforma del processo civile (D.Lgs. n. 149/2022), per organismi di mediazione ed enti di formazione ed ha stabilito le modalità di presentazione dell'istanza per il mantenimento dell'iscrizione all'albo da parte di tali enti. Il Ministero ha così preso atto delle criticità segnalate dagli operatori, tra cui il CNDCEC, che si era fatto portavoce dei diversi organismi di

mediazione e formazione istituiti dai commercialisti su tutto il territorio nazionale, i quali avevano evidenziato l' "oggettiva impossibilità" di adeguarsi alle prescrizioni contenute nella circolare entro gli stringenti termini stabiliti, (l'adeguamento è infatti previsto per il 30 aprile), e il conseguente rischio di dover interrompere il servizio di mediazione con grave danno ai cittadini e alle imprese. L'art. 16, D.Lgs. n. 28/2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010 n. 53) ha introdotto la disciplina degli organismi di mediazione e della tenuta del relativo registro. Al comma 5 ha stabilito che "presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori".

I requisiti richiesti sia per gli organismi di mediazione sia per gli enti di formazione sono definiti quindi, dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 16 e sono:

- serietà, ossia:

- l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
- la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
- l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

- efficienza, ossia:

- l'adeguatezza dell'organizzazione,
- la capacità finanziaria,
- la qualità del servizio,
- la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile,
- la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.

Con l'art. 41, D.Lgs. n. 149/2022, nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione è stato stabilito che, al comma 1, che "Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro".

Con la circolare del 5 aprile 2023 il Ministero della Giustizia aveva chiarito nel dettaglio i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale e come presentare, entro il 30 aprile, le domande di adeguamento ai più stringenti requisiti previsti dalla Riforma Cartabia. Con la

circolare del 14 aprile 2023, tenuto conto, come anticipato, anche delle indicazioni delle criticità che operatori avevano evidenziato per l'adeguamento a quanto richiesto, il Ministero della Giustizia ha preso atto del fatto che i requisiti di cui all'art. 16, c. 1 ter, D.Lgs. n. 28/2010 non possono, allo stato, trovare una immediata applicazione in quanto manca espressamente una disposizione regolamentare di riferimento.

Il Ministero evidenzia che sino a quando non si sarà proceduto all'adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di conferma dell'iscrizione mediante modifica del decreto ministeriale n. 180 del 2010 al fine d'individuare i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi elenchi, è necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti interessati al mantenimento dell'iscrizione, soprassedere fino all'entrata in vigore delle modifiche da apportare al citato decreto n. 180 del 2010, all'esame dei suddetti requisiti. Tuttavia, il Ministero aggiunge che tutti gli organismi di mediazione che intendano mantenere l'iscrizione nel registro, siano tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023 e deve dedursi, a contrario, che gli enti che entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano mantenere l'iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, verranno sospesi senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo l'ordine di iscrizione nel registro. Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di permanenza nel registro, l'ufficio non provvederà ad eseguire alcuna valutazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 1 ter, citato, riservandosi ogni valutazione all'esito delle modifiche che verranno apportate al decreto ministeriale n. 180 del 2010, necessarie all'adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore. Il mantenimento dell'iscrizione, allora, deve intendersi con riserva di effettuare una successiva valutazione all'esito dell'entrata in vigore della norma regolamentare. Di conseguenza anche per gli enti di formazione iscritti che intendano mantenere l'iscrizione, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi elenchi deve essere rimandata all'avvenuta adozione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010 che dovrà specificare tali requisiti.

Tenuto conto di quanto sopra, anche per gli enti di formazione che abbiano presentato, entro il 30 aprile 2023, domanda di mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio si riserva di operare successive verifiche circa la sussistenza dei requisiti medesimi all'esito dell'entrata in vigore delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010. In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l'ufficio procederà alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza nell'elenco. Bisogna utilizzare il modulo per la presentazione dell'istanza di permanenza nel registro messo a disposizione dal Ministero sulla piattaforma dedicata. Sino al 30 aprile 2023 potranno essere, quindi, presentate le istanze di permanenza, corredate della documentazione già in possesso dell'organismo, che sarà, tuttavia, possibile

integrare fino al 30 giugno 2023 ovvero, per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 16, comma 1 ter, e 16 bis, comma terzo, all'esito dell'approvazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di tal che l'organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa data non abbiano presentato alcuna domanda.

Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza nel registro e nell'elenco, possono presentare sin d'ora apposita domanda di cancellazione, sulla quale si procederà senza avviare la procedura di sospensione.

DECRETO PNRR 3: IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE

Publicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto PNRR 3. Tra i principali interventi: l'esonero contributivo a favore delle imprese che assumono dottori di ricerca; le modifiche all'istituto della composizione negoziata della crisi, con novità per la rateizzazione dei debiti fiscali; la possibilità per i creditori di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi che concludono la composizione negoziata della crisi; l'autocertificazione dei debiti fiscali e contributivi. Tra le altre disposizioni la nuova soglia di competenza del giudice monocratico e le semplificazioni per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

Il decreto PNRR 3 (D.L. n. 13/2023) completa il suo iter: la legge di conversione 21/04/2023 n. 41 approda infatti nella Gazzetta Ufficiale 21/04/2023, n. 94. Il provvedimento, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l'esame parlamentare, risulta composto da 75 articoli (dai 58 iniziali), per un totale di 347 commi (dai 242 iniziali). La legge di conversione conferma diverse disposizioni del testo originario del decreto legge.

Via libera, quindi, allo sgravio contributivo a favore delle imprese che assumono dottori di ricerca (articolo 26, commi da 1 a 4). L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) ed è riconosciuto alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR un, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale:

- in possesso del titolo di dottore di ricerca;
- o che è o è stato titolare di contratti di ricerca e di contratti di lavoro subordinato stipulati dalle Università al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (di cui agli artt. 22 e 24 della legge 240/2010).

L'esonero è applicabile per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e, comunque, nei limiti previsti dal regime "de minimis" di cui ai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013.

Sarà un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio.

Confermate poi le modifiche all'istituto della composizione negoziata della crisi (articolo 38).

In particolare:

- in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa, si prevede la possibilità di richiedere una dilazione fino 120 rate (contro le 72 rate previste dal previgente testo del D.Lgs. n. 14/2019) del debito verso l'Agenzia delle Entrate, successivamente alla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto o dell'accordo che conclude la composizione negoziata (comma 1);

- si consente ai creditori di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti o degli accordi che concludono la composizione negoziata della crisi (comma 2);

- si introduce la possibilità, per l'impresa che intende accedere alla composizione negoziata di depositare, in luogo del certificato unico dei debiti tributari, della situazione debitoria complessiva rilasciata dall'Agente della Riscossione, nonché del certificato per debiti contributivi e per premi assicurativi, una autodichiarazione che attesti di aver richiesto tali documenti agli enti competenti, almeno 10 giorni prima dell'istanza di nomina dell'esperto (comma 3).

Nessuna modifica anche per il comma 2 dell'articolo 40, che aumenta, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023, da 3.000 a 5.000 euro il valore delle liti attribuibili al giudice monocratico. Con la legge di conversione entrano in vigore le semplificazioni per l'installazione di impianti rinnovabili.

In particolare, con i commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 47 si prevede l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.

Tra le altre novità introdotte dalla legge di conversione:

- l'estensione, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'incentivo tariffario previsto per la produzione e l'immissione in rete di biometano anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse (articolo 47, comma 1, lettera 0a);

- le modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca (articolo 47, commi da 9-ter a 9-sexies);

- l'incremento delle soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (articolo 47, commi da 11-bis a 11-quater).



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

28 Aprile 2023

Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

